

Formazione E-Learning ANGAISA 2013 “Il magazzino efficiente”



Carissimi Soci,

nel prossimo mese di aprile avrà inizio il secondo corso di formazione e-learning del 2013, dedicato al tema della logistica e tenuta da Marco Barbetti (Logica – Bologna).

“Il magazzino efficiente” prevede tre distinte sessioni, di due ore ciascuna, con cadenza settimanale, nelle giornate di mercoledì **24 aprile**, martedì **30 aprile** e mercoledì **8 maggio 2013**, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze e gli strumenti di base/intermedi in merito alla gestione delle merci e del magazzino. Gli aspetti principali che saranno oggetto di

approfondimento riguardano, in particolare:

- La progettazione di strutture distributive, la gestione ed ottimizzazione degli spazi, le tipologie e caratteristiche dei mezzi di movimentazione;
- Il posizionamento dei materiali e la gestione dei flussi;
- Gli strumenti tecnologici e informatici a supporto delle attività logistiche;
- I principali elementi di carattere gestionale: indici e indicatori logistici, modalità gestionali e aspetti organizzativi.

Il corso si rivolge, in particolare, a: Responsabili della Logistica; Addetti logistica; Responsabili di

magazzino; Responsabili di filiale; Addetti uffici acquisti.

Il costo è pari a € 350 + IVA per singola postazione PC collegata.

La chiusura delle iscrizioni resta fissata per il 19 aprile p.v.

La scheda di presentazione del corso, con il relativo modulo di iscrizione, verrà trasmessa a tutte le aziende associate e, in ogni caso, può essere richiesta alla Segreteria ANGAISA (eventi@angaisa.it).

Il Segretario Generale
dott. Corrado Oppizzi

MERCATO

Osservatorio Vendite Mensili ANGAISA. Elaborazioni di gennaio 2013.

I dati relativi all'Osservatorio Vendite Mensili relativi al mese di gennaio 2013 evidenziano un calo del fatturato, relativo al campione censito, pari al -1,41% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A tale proposito precisiamo che il fatturato censito in migliaia di euro, nel mese di gennaio, è pari a 92.982,56. Il fatturato totale censito delle vendite per l'anno 2012 è stato pari al 33,68% del totale del fatturato dei soci ANGAISA 2011 e pari all'11,95% del fatturato stimato 2012 per l'intera distribuzione idrotermosanitaria (fonte CRESME). Le rilevazioni dell'Osservatorio Vendite evidenziano che, dopo il 2009, anno di picco della crisi economica, abbiamo assistito ad un miglioramento dei fatturati censiti negli anni 2010 e 2011, mentre il 2012 si è chiuso nuovamente con un calo pari al -4,92% rispetto al 2011.

Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2013 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di gennaio, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale gennaio 2012 – gennaio 2013 è pari a più 2,2 (75%= 1,650).

La variazione biennale gennaio 2011 – gennaio 2013 è pari a più 5,4 (75%= 4,050).

Energia

Ispezioni impianti climatizzazione invernale ed estiva. D.M. 22 novembre 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2013 è stato pubblicato il D.M. 22 novembre 2012 recante modifiche all'Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005 di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

La suddetta Direttiva, seppur superata dalla successiva Direttiva 2010/31, aveva introdotto all'articolo 9 l'obbligo per gli Stati membri della Comunità Europea di stabilire le misure necessarie a regolamentare le ispezioni periodiche dei sistemi di condizionamento d'aria di potenza maggiore di

12 KW. Su questo punto la Commissione europea aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver definito e notificato alcuna misura di attuazione relativa all'art. 9 della direttiva 2002/91/CE. Il Ministero dello Sviluppo economico quindi, “in relazione all'esigenza di definire una disciplina per l'effettuazione delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva”, ha ritenuto opportuno “ai fini gestionali e di contenimento dei costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici”, modificando l'allegato A del D.Lgs 195/2005.

Con il nuovo Allegato A, in particolare:

- sono state eliminate le definizioni concernenti la climatizzazione invernale o estiva e l'impianto tecnologico idrosanitario (punti 4 e 14-bis nel vecchio Allegato A);
- sono state modificate alcune definizioni; per un confronto tra il vecchio e il nuovo testo dell'Allegato A rimandiamo le aziende interessate alla tabella riepilogativa delle modifiche introdotte, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it – Area Normative – Energia – Fonti normative

NORMATIVE

Commercio

Fisco



Con il patrocinio di



Interessi di mora. Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

L'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con un apposito Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Ora, in attuazione della predetta disposizione, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013, è stata fissata, con effetto dal 1° maggio 2013, al 5,2233% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui al citato art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973. Al riguardo, ricordiamo che la precedente misura, con effetto dal 1° ottobre 2012, era stata fissata, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012, al 4,5504%.

Approvazione modello per ricezione 730-4. Provv. Direttore Ag. En. del 22.02.2013.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013, è stato approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate". Al riguardo, ricordiamo che tutti i sostituti di imposta sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2013 - esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel - la sede telematica presso cui intendono ricevere i dati contabili delle dichiarazioni presentate dai propri dipendenti.

Con il citato Provvedimento, sono state approvate anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Ricordiamo che la comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d'imposta che hanno già ricevuto, a partire dall'anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, in assenza di variazioni dei dati già forniti.

La comunicazione deve contenere:

- l'invia telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4;
- se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello;
- l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, eccetera).

Ricordiamo che, con tale procedura, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d'imposta, entro dieci giorni dalla ricezione dei dati dei modelli 730-4 trasmessi dai Caf o dai professionisti abilitati, i risultati contabili emersi, in modo che essi possano operare i relativi conguagli d'imposta. L'Amministrazione finanziaria ha a disposizione 15 giorni per confermare ai Caf ed agli altri intermediari che sono disponibili i dati comunicati ai sostituti. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del citato provvedimento,

disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it – Area Normative – Fisco – Sostituti di imposta.

Responsabilità solidale dell'appaltatore.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° marzo 2013.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 1 marzo 2013, ha fornito importanti chiarimenti in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore. Come noto, l'art. 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cosiddetto "Decreto crescita"), ha sancito la responsabilità dell'appaltatore in solido con il subappaltatore per il versamento all'Erario da parte di quest'ultimo delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti e dell'IVA dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. A tale responsabilità solidale, che opera, comunque, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore per la realizzazione dell'opera affidata in subappalto, l'appaltatore può sottrarsi se, prima di pagare il corrispettivo, acquisisce dal subappaltatore una prova documentale dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dell'IVA i cui termini di pagamento sono già scaduti. Il citato art. 13-ter ha previsto che il committente di un appalto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria - di importo compreso fra 5.000 e 200.000 euro - qualora paghi il corrispettivo all'appaltatore senza acquisire la documentazione idonea a dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali sia dell'appaltatore che dell'eventuale subappaltatore; la sanzione è, comunque, applicabile solo se è accertato il mancato pagamento delle ritenute fiscali e dell'Iva da parte di tali soggetti.

La norma autorizza il committente a sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione probatoria dell'avvenuto rispetto degli obblighi tributari in esame. Con la precedente circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito i primi chiarimenti in ordine alla concreta operatività della normativa. Con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013, l'Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori dettagli in merito all'ambito applicativo della disposizione in commento.

Qui di seguito riportiamo alcune importanti precisazioni:

- la disciplina relativa alla responsabilità solidale dell'appaltatore trova applicazione in relazione a tutti i contratti stipulati dagli operatori economici e non solo a quelli del settore edilizio;
- sono escluse dall'ambito di applicazione della norma le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi;
- rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012; l'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012.

Per maggiori informazioni rimandiamo tutte le aziende interessate alla lettura della suddetta circolare, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it – Area Normative – Fisco – IVA.

IVA per cassa.

Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 15.02.2013. Con la circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato in un documento di prassi i chiarimenti interpretativi forniti in occasione degli incontri con la stampa specializzata. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha trattato varie tematiche tra cui il regime dell'IVA per cassa.

Il primo chiarimento riguarda la cessione di crediti. Che siano "pro solvendo" o "pro soluto", l'operazione non determina l'esigibilità dell'imposta in quanto l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. Pertanto, il cedente corrisponderà l'IVA soltanto quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, quindi, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'IVA relativa all'operazione originaria diventa esigibile e, di conseguenza, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'IVA relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito. Il secondo chiarimento riguarda il caso del pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante (ad esempio, mediante bonifico bancario). In tal caso, il corrispettivo si considera incassato nel momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l'accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l'invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Un'ulteriore chiarimento in materia di IVA per cassa riguarda le note di variazioni. Per quelle in aumento emesse dopo che sia decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta andrà computata nella prima liquidazione utile. Stessa conclusione per le variazioni in diminuzione che intervengono dopo che l'imposta è diventata esigibile. Infine, la presenza di operazioni non ammesse al regime dell'IVA per cassa, quali, ad esempio, le cessioni all'esportazione ed intracomunitarie o le prestazioni di servizi internazionali, preclude la possibilità di applicare tale regime anche alle transazioni che, in teoria, non ne sarebbero escluse: Ciò in quanto il regime dell'IVA per cassa guarda "all'insieme delle operazioni attive e passive" dal contribuente effettuate e non alla singola cessione.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della citata circolare, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it – Area Normative – Fisco – IVA

Irap. Deduzione delle spese del personale.

Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 15.02.2013. Con la circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, l'A-

genza delle Entrate ha fornito chiarimenti concernenti la deduzione delle spese del personale. In caso di conferimento d'azienda, il diritto al rimborso delle imposte dirette (Ires/Irpef), per la mancata deduzione dell'Irap sulle spese del personale, riferita ad anni anteriori al trasferimento, resta in capo al conferente. Invece, nella diversa ipotesi di successione mortis causa, la richiesta di rimborso deve essere presentata dall'erede che subentra nella posizione giuridica del de cuius.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della citata circolare, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it – Area Normative – Fisco – IRAP.

Imprese e società

Società in perdita. Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 15.02.2013.

Diversi i chiarimenti interpretativi forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013 in merito alla disciplina delle società in perdita sistematica. La disapplicazione di tale disciplina scatta per quelle società che, in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, tra l'altro, non svolgono attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione di partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società considerate non in perdita sistematica; escluse dalla disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; a cui si applica la normativa sulle collegate estere. Il rispetto della condizione di "prevalenza" determina l'impossibilità di disapplicare solo parzialmente la disciplina in argomento e, conseguentemente, in tali ipotesi la disapplicazione è totale. Altro chiarimento: le società in perdita sistematica attratte nella disciplina delle "società di comodo", perché in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi, subiscono le stesse penalità di queste ultime società riguardo all'utilizzo del credito annuale Iva. pertanto, se il triennio di perdita è il 2009-2011, l'eventuale eccedenza Iva che non potrà essere compensata sarà quella emergente dalla dichiarazione 2012. Ulteriore chiarimento: la norma fa riferimento al "reddito dichiarato", come parametro da confrontare con il reddito minimo, cioè, di quello al lordo di perdite di esercizi precedenti utilizzate in compensazione. Tale principio vale sempre: "Ai fini della verifica della esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della normativa sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato". Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della citata circolare, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it – Area Normative – Imprese e società – Società di comodo.

Lavoro

Agevolazioni fiscali per il reddito dei lavoratori. Decreto detassazione.

In data 22 gennaio 2013 è stato emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante le agevolazioni fiscali per il reddito dei lavoratori, derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro. Si tratta del Decreto Ministeriale di cui si era in attesa, che definisce i criteri per usufruire delle agevolazioni, in conseguenza dell'Accordo sulla Produttività. In particolare, il decreto definisce l'oggetto e la misura dell'agevolazione, le voci retributive detassabili e le procedure di monitoraggio degli accordi di secondo livello.

Oggetto e misura dell'agevolazione

Il decreto prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, sono soggette a una imposta sostitutiva pari al 10%. L'imposta sostitutiva trova applicazione, nel limite di euro 2.500 lordi, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno 2012 ad euro 40.000, al lordo delle somme già assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva agevolata ai sensi della normativa di riferimento.

Voci retributive detassabili

In attesa di precisazioni da parte del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate si consiglia di usare prudenza prima di procedere alla sottoscrizione di accordi, soprattutto a livello territoriale.

Il decreto prevede due distinti canali di accesso alla detassazione.

- 1) Il primo canale prende in considerazione le voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello. Al momento non ci sono ancora sufficienti elementi di certezza interpretativa per replicare l'esperienza degli accordi territoriali, sottoscritti negli anni passati, con gli elementi ivi contenuti, che facevano riferimento ad accordi quadro a livello nazionale. Ferma restando la necessità dei chiarimenti di cui sopra, sembrano rientrare in questa tipologia i premi di risultato collegati ad obiettivi variabili definiti dalla contrattazione collettiva di rilevanza aziendale o territoriale, nonché gli accordi di secondo livello che nell'attivare gli strumenti di flessibilità definiti dal CCNL facciano espresso riferimento ad obiettivi di produttività, redditività, efficienza e innovazione.
- 2) Il secondo canale riguarda, invece, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali che prevedono l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento individuate dal decreto: orario di lavoro, ferie, nuove tecnologie e mansioni. In attesa degli opportuni chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti, la complessità delle disposizioni introdotte dal DPCM, in ordine a questa seconda ipotesi, impone un particolare approfondimento anche a ragione dell'espresso richiamo nelle premesse dell'accordo del 21 novembre 2012, in base al quale tale seconda "voce retributiva", venga

individuata all'interno delle quote di aumento salariale previste dal contratto nazionale (IPCA).

Procedure di monitoraggio

Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure per l'incremento della produttività e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del decreto, viene previsto l'obbligo per i datori di lavoro di depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato rispetto alle disposizioni del decreto.

Previdenza

Incentivi alle assunzioni.

I benefici attualmente in vigore.

In ragione dell'entrata in vigore, con l'anno 2013, degli istituti introdotti con la legge n. 92/2012 in tema di ammortizzatori sociali e delle ulteriori modifiche legislative intervenute successivamente ("decreto sviluppo" e "legge di stabilità"), appare opportuno ricordare i principali incentivi alle assunzioni allo stato attuale vigenti. Ricordiamo che l'articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006 ha introdotto un principio generale del nostro ordinamento, subordinando la possibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi al possesso del DURC e al rispetto degli obblighi di legge e della contrattazione collettiva. Inoltre, la riforma del mercato del lavoro ha introdotto principi generali ulteriori, per assicurare una disciplina omogenea delle condizioni di fruizione degli incentivi, chiarendo che:

- gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- gli incentivi non spettano se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
- gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Benefici ex l. 223/1991- Assunzioni dalle liste di mobilità indennizzata

Si tratta di una misura ad esaurimento, dal momento che, con la piena operatività della riforma degli ammortizzatori sociali, verrà meno l'istituto della mobilità (2017). Come chiarito dall'INPS (circ. 137/2012) alle assunzioni, proroghe e tra-

sformazioni che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016 l'incentivo si applica per la durata comunque prevista dalle disposizioni abrogate. I benefici previsti riguardano le assunzioni:

- a tempo indeterminato: è prevista la contribuzione ridotta (pari a quella degli apprendisti, ossia al 10%) ed un incentivo economico (50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato);
- a termine (fino a 12 mesi): è prevista la contribuzione ridotta (pari a quella degli apprendisti, ossia al 10%);
- in apprendistato: è possibile stipulare il contratto – e fruire dei relativi benefici economici e normativi – al di fuori dei limiti di età.

Benefici ex l. 223/1991- Assunzioni dalle liste della c.d. piccola mobilità

I benefici contributivi previsti per la mobilità erano estesi ai lavoratori iscritti alle liste della c.d. piccola mobilità, quella cioè non indennizzata. Tali incentivi rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012; l'applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate per gli anni successivi è subordinata alle eventuali proroghe legislative delle relative disposizioni (circ. INPS n. 13/2013). Per quanto riguarda il 2013, come già segnalato nel n. 320 di ANGAISA Informa, il Ministero ha reso noto che verranno destinati per tali misure circa 20 milioni di euro. Si resta dunque in attesa dei provvedimenti di stanziamento delle risorse necessarie e di individuazione dei termini di fruizione dell'incentivo.

Benefici ex l. n. 407/1990: lavoratori sospesi o disoccupati da 24 mesi

L'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori sospesi o disoccupati da 24 mesi è incentivata tramite la concessione di uno sgravio contributivo (pari al 50% e al 100% in determinati territori). La legge n. 92/2012 ha reso meno stringente una delle condizioni ostative del beneficio, prevedendo che esso non spetta quando l'assunzione è effet-

tuata in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi (non più, quindi, da qualunque genere di licenziamento). La riforma del mercato del lavoro, inoltre, ha inciso ulteriormente su tale incentivo, modificando la disciplina della disoccupazione, in particolare quella della perdita dello status (cfr. art. 4, d.lgs. n. 181/2000).

Benefici ex d.l. n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993: lavoratori sospesi da 3 mesi

L'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento non ha subito cambiamenti. Spetta, quindi, sia un contributo mensile (50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato), sia la contribuzione ridotta (pari a quella degli apprendisti, ossia al 10%).

Nuovi incentivi introdotti dalla Legge n. 92/2012 – donne disoccupate e over 50

Riguardano "over 50" disoccupati da almeno 12 mesi e donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni specifiche ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L'assunzione può avvenire a tempo indeterminato o a termine e determina una riduzione contributiva del 50%.

NOTIZIE VARIE



Accordo – quadro ANGAISA / OMEGA GROUP

Siamo lieti di annunciare che, attraverso il nuovo accordo siglato da ANGAISA e OMEGA GROUP,

l'Associazione mette a disposizione di tutti gli associati un leader di settore in grado di rispondere a tutte le principali esigenze delle aziende, legate all'automazione dei Sistemi Informativi. Omega Group opera sin dal 1998 come System Integrator nel campo dell'automazione dei Sistemi Informativi presso le PMI e, grazie all'esperienza maturata sulle 500 installazioni portate a termine con successo e all'aiuto dato alle imprese ad organizzare i processi aziendali, è stato in grado di sviluppare diverse soluzioni verticali, tra le quali: la Distribuzione ITS, arredo bagno e Materiale Edile; la Distribuzione Materiale Elettrico e Ferramenta; la Distribuzione Forniture Industriali e Ricambi; la Logistica di Magazzino; l'Ottimizzazione scorte di Magazzino; il Project Management; il Controllo di Gestione; l'Analisi Finanziaria; la Produzione Snella; la Programmazione e Pianificazione della Produzione; il Throughput Accounting. In particolare per il settore ITS sono state sviluppate diverse soluzioni settoriali, che sono puntualmente descritte all'interno della scheda relativa ai contenuti dell'accordo. Per questo primo anno di efficacia dell'accordo-quadro è prevista una iniziativa promozionale di particolare favore, per tutte le aziende associate ad ANGAISA che decideranno di acquistare una o più delle "soluzioni" Omega entro il 30 settembre 2013: in questo caso verrà infatti concesso uno sconto pari al 60% rispetto al listino ufficiale pubblicato nell'area riservata del sito web www.omegagrupo.it. A partire dal 1° ottobre e fino a tutto il 31 dicembre 2013, lo sconto riservato alle aziende associate ANGAISA sarà invece pari al 40%. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it, nell'Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da OMEGA GROUP alle aziende associate ANGAISA.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 321 • Riservato ai Soci

- ▶ Convenzioni. Accordo ANGAISA - OMEGA GROUP
- ▶ Fisco. Ricezione 730-4. Provv. Dir. Ag. En. n. 22.02.2013
- ▶ Fisco. Resp. solidale appaltatore. Circ. Ag. En. n. 2/E dell'01.03.2013
- ▶ Fisco. IVA per cassa. Circ. Ag. En. n. 1E del 15.02.2013
- ▶ Fisco. Irap. Deduzione spese personale. Circ. Ag. En. n. 1E del 15.02.2013
- ▶ Imprese e società. Società in perdita. Circ. Ag. En. n. 1E del 15.02.2013

Inviare a:

_____ (Ragione sociale)

_____ (Cognome e nome)

_____ (Telefax)

_____ (e-mail)

_____ (Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.